

Pensione anticipata compatibile con l'assegno di invalidità

La Corte di Cassazione , con l' ordinanza n. 11750 dell' 8 giugno 2015 , ha disposto che il diritto alla pensione anticipata non è incompatibile con l'assegno mensile di invalidità e ciò perché essa non è una pensione diretta di invalidità, ma una anticipazione rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione.

.....

Il fatto

La corte di appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale di primo grado, confermava il diritto di una lavoratrice alla pensione anticipata di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/92 , ma disponeva che l'erogazione della stessa avvenisse in alternativa all'erogazione dell'assegno mensile di assistenza , ritenendo sussistente una incompatibilità tra le due prestazioni.

La lavoratrice proponeva quindi ricorso in cassazione , lamentando che la corte di appello aveva erroneamente ritenuto sussistente un'incompatibilità tra l'assegno mensile di assistenza di cui all'art 13 della legge n. 118/1971 con la pensione di vecchiaia anticipata. Rilevava , infatti , che tale incompatibilità era stata legislativamente prevista solo per le pensioni dirette di invalidità e che tale non poteva essere considerata la pensione anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992 che è un trattamento diretto di vecchiaia (e non di invalidità).

La decisione

La Corte Suprema accoglieva il ricorso.

Nelle motivazioni i Giudici premettevano che “il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è invero riconosciuto dall'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%. Come è noto, infatti, con siffatto decreto legislativo, recante ‘Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici’, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'AGO (assicurazione generale obbligatoria) gestita dall'I.N.P.S., da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia, l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto stabilisce che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti

dei soggetti <invalidi in misura non inferiore all'80%>, per i quali, quindi, l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a 60 se uomini.

Non si tratta, dunque, per i Giudici Supremi di una pensione diretta di invalidità bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.

“Lo stato di invalidità” prosequivano “costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992 ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge n. 222/1984”.

Non si verteva, dunque, in ultima analisi nell'ipotesi di incompatibilità di cui al d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54 che all'art. 9, comma 1, testualmente prevede: “A decorrere dal 1° gennaio 1982, l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incompatibile con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché dalle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dalla gestione speciale minatori e con le prestazioni pensionistiche dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate da altre casse o fondi di previdenza ivi compresi quelli dei liberi professionisti...”.

Peraltro, sottolineava la Corte, tra i presupposti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata non compare il requisito negativo di non essere titolare di assegno o pensione di invalidità civile. In assenza, dunque, di limitazioni, non è precluso al titolare di assegno mensile di assistenza il pensionamento anticipato previsto dall'indicata norma né le due prestazioni sono tra loro incompatibili.

Per tutto quanto sopra considerato, il ricorso veniva accolto.

In definitiva

L'ordinanza della Corte di Cassazione ha stabilito che pensione anticipata è compatibile con l'assegno di invalidità. Requisito fondamentale però è che l'invalidità sia riconosciuta nella misura minima dell'80% , per i quali l'età pensionabile è di 55 anni per le donne e 60 per gli uomini. Il motivo è che la pensione anticipata per i lavoratori invalidi non è una pensione di invalidità ma un' anticipazione rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione.

In pratica lo stato di invalidità è nei fatti una semplice condizione che , insieme all'età, consente di ottenere il trattamento di vecchiaia anticipato.

Infatti, nell'ordinanza si legge : "Peraltro, tra i presupposti per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata non compare il requisito negativo di non essere titolare di assegno o pensione di invalidità civile. "In assenza, dunque, di limitazioni, non è precluso al titolare di assegno mensile di assistenza il pensionamento anticipato previsto dall'indicata norma né le due prestazioni sono tra loro incompatibili".

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)